



*Ministero della transizione ecologica*

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

---

IL DIRETTORE GENERALE

Uffici caccia e pesca  
Uffici per la Tutela della Biodiversità  
Regioni e Province autonome

e p.c. Ministero delle politiche agricole, alimentari  
e forestali  
Ministero della Salute  
ISPRA

**OGGETTO:** Decreto direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico - 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”. Circolare esplicativa riferita all’articolo 3 e relativo allegato 3.

Il D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102 ha disposto la modifica dell'art. 12. del D.P.R. 357/97

Il Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto 102/2019 ha adottato con Decreto direttoriale i “criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel rispetto della salute e del benessere delle specie”.

In particolare, l’art. 3 definisce i criteri per l’immissione in natura di specie non autoctone.

In considerazione dei molteplici quesiti pervenuti dalle Regioni e Province autonome sui profili operativi per il provvedimento in oggetto, appare utile fornire alcuni chiarimenti, in modo da consentire una uniforme applicazione per le specie della fauna omeoterma e le specie di interesse alieutico d’acqua dolce.

E’ bene ricordare che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o- quinquies del D.P.R. 357/97, è definita ‘autoctona’ una *popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano* mentre, ai sensi dell’art 2, comma

1, lettera o-sexies del D.P.R. 357/97, è definita ‘non autoctona’ quella *popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana*.

In merito a suddette definizioni si ritiene che, coerentemente con i criteri indicati nell’art.1 del Decreto 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2 -bis, della legge n. 157/1992”, il limite temporale di introduzione e naturalizzazione, prima del quale una specie o una popolazione possa essere assimilata, per motivi storici, ad una specie o una popolazione autoctona (parautoctona), per uno specifico contesto di introduzione, sia da collocarsi nel 1500 DC.

Ai sensi dell’art 12, comma 2, è affidata alle Regioni, alle Province autonome e alle aree protette nazionali l’autorizzazione per la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone in allegato D mentre, ai sensi del comma 4, è affidata al Ministero della Transizione ecologica l’autorizzazione all’immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone e, comunque, in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne’ alla fauna e alla flora selvatiche locali.

In riferimento alle specie di interesse alienico delle acque dolci (escluse le specie eurialine) è stata richiesta una valutazione tecnico scientifica all’ISPRA del carattere di autoctonia e non autoctonia, che ha stilato un elenco con il supporto tecnico-scientifico di AIIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci. Si trasmette quindi in allegato suddetto elenco in forma di tabella al cui interno sono riportate per ogni regione le specie rispondenti alla definizione di autoctonia.

Tale allegato, che rappresenta un utile strumento di riferimento nei processi decisionali, è stato aggiornato e integrato all’esito del confronto nel Tavolo tecnico (istituito con nota 35875/PNA del 18 maggio 2020) per l’attuazione del Decreto 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone” a cui partecipano rappresentanti di questo Ministero, del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di ISPRA, delle Regioni e Province autonome.

In ultimo, preso atto dei frequenti cambiamenti tassonomici e nomenclaturali delle specie ittiche, è opportuno ricordare il principio utilizzato per l’applicazione della Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’, in cui una specie originariamente inserita negli allegati con un determinato nome scientifico mantiene lo stesso status normativo nei seguenti casi:

- cambio di nome scientifico;

- suddivisione di una specie in più specie, con il mantenimento dei riconoscimenti normativi di origine per tutte le specie che ne derivano;
- inclusione di una o più specie in un'altra, con acquisizione da parte di quest'ultima del riconoscimento normativo derivante dalla Direttiva

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.  
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”